



Ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 3 COVID-19) (Lavoratori particolarmente a rischio)

Modifica del 13 gennaio 2021

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020¹ è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 3, 4 e 8 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020²;
visto l'articolo 63 capoverso 3 della legge del 15 dicembre 2000³ sugli
agenti terapeutici;
visto l'articolo 41 capoverso 1 della legge del 28 settembre 2012⁴ sulle epidemie
(LEp),

Titolo dopo l'art. 27

Capitolo 4a: Provvedimenti per proteggere i lavoratori particolarmente a rischio

Art. 27a

¹ Il datore di lavoro permette ai lavoratori particolarmente a rischio di adempiere da casa i loro obblighi lavorativi. Adotta provvedimenti organizzativi e tecnici idonei a tal fine. Per l'adempimento da casa dei loro obblighi lavorativi disposto in virtù della presente disposizione, ai lavoratori non è dovuta alcuna indennità per spese.

¹ RS 818.101.24
² RS 818.102
³ RS 812.21
⁴ RS 818.101

² Se non è possibile adempiere da casa gli obblighi lavorativi abituali, il datore di lavoro assegna al lavoratore interessato, in deroga al contratto di lavoro e senza modifica della retribuzione, un lavoro alternativo equivalente che può essere svolto da casa.

³ Se, per motivi aziendali, è indispensabile la totale o parziale presenza sul posto di lavoratori particolarmente a rischio, questi ultimi possono essere occupati nella loro attività abituale sul posto se sono adempiute le seguenti condizioni:

- a. la postazione di lavoro è organizzata in modo da evitare qualsiasi contatto stretto con altre persone, in particolare mediante la messa a disposizione di uno spazio individuale o di uno spazio di lavoro chiaramente delimitato; oppure
- b. nei casi in cui non è sempre possibile evitare un contatto stretto, sono adottati ulteriori provvedimenti di protezione secondo il principio STOP (sostituzione, misure tecniche, misure organizzative, misure di protezione individuale).

⁴ Se non è possibile occupare i lavoratori interessati secondo i capoversi 1–3, il datore di lavoro assegna loro, in deroga al contratto di lavoro e senza modifica della retribuzione, un lavoro alternativo equivalente sul posto per il quale sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 3 lettere a e b.

⁵ Prima di adottare i provvedimenti previsti, il datore di lavoro sente i lavoratori interessati. Documenta per scritto i provvedimenti decisi e li comunica in modo adeguato ai lavoratori.

⁶ I lavoratori interessati possono rifiutare un lavoro assegnato loro se il datore di lavoro non adempie le condizioni di cui ai capoversi 1–4 o se, per motivi particolari, considerano troppo elevato il rischio di contagio da coronavirus per sé stessi malgrado i provvedimenti adottati dal datore di lavoro secondo i capoversi 3 e 4. Il datore di lavoro può esigere un certificato medico.

⁷ Se non è possibile occupare i lavoratori interessati secondo i capoversi 1–4 oppure se questi rifiutano il lavoro loro assegnato secondo il capoverso 6, il datore di lavoro li esenta dall'obbligo di lavorare con continuazione del pagamento dello stipendio.

⁸ I lavoratori attestano la loro condizione di persone particolarmente a rischio mediante un'autodichiarazione. Il datore di lavoro può esigere un certificato medico.

⁹ Al diritto all'indennità per perdita di guadagno per il coronavirus si applica l'articolo 2 capoverso 3^{quater} dell'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 20 marzo 2020⁵.

¹⁰ Sono considerate particolarmente a rischio le donne incinte e le persone non vaccinate contro il COVID-19 e che soffrono in particolare delle seguenti patologie: ipertensione arteriosa, diabete, malattie cardiovascolari, malattie croniche delle vie respiratorie, malattie o terapie che indeboliscono il sistema immunitario, cancro, obesità.

¹¹ Le patologie di cui al capoverso 10 sono precisate nell'allegato 7 in base a criteri medici. L'elenco di questi criteri non è esaustivo. È fatta salva la valutazione clinica del rischio nel singolo caso.

¹² L'UFSP aggiorna costantemente l'allegato 7.

¹³ Alla protezione generale dei lavoratori si applica l'articolo 10 dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020⁶.

II

Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 7 secondo la versione qui annessa.

III

La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell'appendice.

IV

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 18 gennaio 2021 alle ore 00.00⁷.

² Ha effetto sino al 28 febbraio 2021; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.

13 gennaio 2021

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁶ RS **818.101.26**

⁷ Pubblicazione urgente del 13 gennaio 2021 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

*Allegato alla modifica dell'ordinanza 3 COVID-19
(cifra II)
Allegato 7
(art. 27a cpv. 11)*

Precisazioni mediche sulle malattie che rendono le persone interessate particolarmente a rischio

Secondo lo stato attuale delle conoscenze scientifiche, si presume un rischio particolare soltanto per determinate categorie di persone adulte. I criteri seguenti si riferiscono pertanto unicamente a persone adulte.

1. Ipertensione arteriosa

- Ipertensione arteriosa con danno agli organi bersaglio
- Ipertensione arteriosa resistente alla terapia

2. Malattie cardiovascolari

2.1 Criteri generali

- Pazienti con dispnea della classe funzionale NYHA II–IV e NT-pro BNP > 125 pg/ml
- Pazienti con almeno due fattori di rischio cardiovascolare (di cui uno è il diabete o l'ipertensione arteriosa)
- Ictus cerebrale pregresso e/o vasculopatia sintomatica
- Insufficienza renale cronica (stadio 3, GFR < 60 ml/min)

2.2 Altri criteri

2.2.1 Cardiopatie coronariche

- Infarto miocardico (STEMI e NSTEMI) negli ultimi dodici mesi
- Sindrome coronarica cronica sintomatica, nonostante la terapia farmacologica (indipendentemente da un'eventuale precedente rivascularizzazione)

2.2.2 Malattie delle valvole cardiache

- Stenosi da moderata a severa o severa e/o rigurgito valvolare, in aggiunta ad almeno un criterio generale
- Tutte le sostituzioni valvolari chirurgiche o percutanee, in aggiunta ad almeno un criterio generale

2.2.3 Insufficienza cardiaca

- Pazienti con dispnea della classe funzionale NYHA II–IV o NT-pro BNP > 125 pg/ml, nonostante la terapia farmacologica per tutti i valori LVEF (HFpEF, HFmrEF, HFrEF)
- Cardiomiopatie di tutte le eziologie
- Ipertensione arteriosa polmonare

2.2.4 Aritmie cardiache

- Fibrillazione atriale con un punteggio CHA2DS2-VASc pari ad almeno 2
- Precedente impianto di un pacemaker cardiaco (incl. ICD e/o CRT), in aggiunta a un criterio generale

2.2.5 Cardiopatie congenite dell'adulto

- Cardiopatia congenita dopo valutazione individuale da parte del cardiologo curante

3. Malattie croniche delle vie respiratorie

- Malattie polmonari ostruttive croniche allo stadio GOLD II–IV
- Enfisema polmonare
- Forme di asma bronchiale particolarmente severe e non controllate
- Malattie polmonari interstiziali
- Cancro attivo ai polmoni
- Ipertensione arteriosa polmonare
- Malattia vascolare polmonare
- Sarcoidosi attiva
- Fibrosi cistica
- Infezioni polmonari croniche (micobatteriosi atipiche, bronchiectasie ecc.)
- Pazienti sottoposti a respirazione artificiale

4. Diabete

- Diabete mellito, con complicanze tardive o con un valore di HbA1c > 8 %

5. Malattie o terapie che indeboliscono il sistema immunitario

- Immunodepressione severa (p. es. CD4+ < 200/μl)
- Neutropenia (< 1000 neutrofili/μl) durante ≥ 1 settimana

- Linfocitopenia (< 200 linfociti/ μ l)
- Immunodeficienze ereditarie
- Assunzione di medicinali che sopprimono la risposta immunitaria (p. es. assunzione prolungata di glucocorticoidi, anticorpi monoclonali, citostatici ecc.)
- Linfomi aggressivi (tutti i tipi)
- Leucemia linfatica acuta
- Leucemia mieloide acuta
- Leucemia promielocitica acuta
- Leucemia prolinfocitica a cellule T
- Linfomi primari del sistema nervoso centrale
- Trapianto di cellule staminali
- Amiloidosi (amiloidosi da catene leggere (AL))
- Leucemia linfatica cronica
- Mieloma multiplo
- Anemia falciforme

6. Cancro

- Malattie tumorali in corso di trattamento medico

7. Obesità

- Pazienti con un indice di massa corporea (IMC) pari o superiore a 40 kg/m²

Modifica di un altro atto normativo

L'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 20 marzo 2020⁸ è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 3^{quater} e 3^{quinquies}

^{3quater} I lavoratori particolarmente a rischio ai sensi dell'articolo 27a dell'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020⁹ hanno diritto all'indennità se non possono essere occupati conformemente all'articolo 27a capoversi 1–4 dell'ordinanza 3 COVID-19 o se, in virtù dell'articolo 27a capoverso 6 dell'ordinanza 3 COVID-19, rifiutano il lavoro assegnato loro. La condizione di lavoratore particolarmente a rischio deve essere comprovata mediante un certificato medico.

^{3quinquies} I lavoratori indipendenti ai sensi dell'articolo 12 LPGa particolarmente a rischio hanno diritto all'indennità se non possono svolgere il loro lavoro da casa. Per la definizione delle persone particolarmente a rischio è applicabile per analogia l'articolo 27a capoversi 10 e 11 dell'ordinanza 3 COVID-19. La condizione di persona particolarmente a rischio deve essere comprovata mediante un certificato medico.

Art. 3 cpv. 5 e 6

⁵ Per gli aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso ^{3quater}, il diritto nasce nel momento in cui una loro occupazione secondo l'articolo 27a capoversi 1–4 dell'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020¹⁰ risulta impossibile o se in virtù dell'articolo 27a capoverso 6 dell'ordinanza 3 COVID-19 rifiutano il lavoro assegnato loro. Il diritto cessa con la ripresa del lavoro o con l'abrogazione dell'articolo 27a dell'ordinanza 3 COVID-19.

⁶ Per gli aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso ^{3quinquies} il diritto nasce con l'interruzione dell'attività lucrativa e cessa con la sua ripresa.

Art. 5 cpv. 2^{ter} e 2^{quinquies}

^{2ter} Per il calcolo dell'indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 1^{bis} lettera b numero 2, capoversi 3, 3^{bis} o ^{3quinquies} è determinante il reddito soggetto all'AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell'indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.

⁸ RS **830.31**

⁹ RS **818.101.24**

¹⁰ RS **818.101.24**

²quinquies In deroga al capoverso ²quater, per il calcolo dell'indennità degli aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso ³quater è determinante il reddito dell'attività lucrativa soggetto all'AVS.